

Al Ministero dei Lavori Pubblici

Pratiche dell'Officina Elett. Crespi
di Bergamo

- 12 aprile 1926 Colloquio con Petrucci per sottoporre
quattro istanze dell'Officina Elett. Crespi.
- 15 aprile 1926 - Ripresentato a Zanetti lo stato
delle pratiche.
- 26 aprile 1926 - Esame del memoriale Crespi
al Ministero dei L. P. Pubblici.

BIBLIOTECA LEGALE



ACQUE PUBBLICHE

DISPOSIZIONI SULLE DERIVAZIONI ED UTILIZZAZIONI

E

Norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso

Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161

Prezzo L. 1,25

NAPOLI

CASA EDITRICE E. PIETROCOLA

SUCCESSORE P. A. MOLINA

Via Portamedina alla Pignasecca, 44

1920

N. 2227 - Pubblicazione mensile - N. 2227

ACQUE PUBBLICHE

Disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni

E

Norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso

R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161



NAPOLI

CASA EDITRICE E. PIETROCOLA

SUCCESSORE P. A. MOLINA

Via Portamedina alla Pignasecca, 44

1920



9 ottobre 1919, n. 285.

REGIO DECRETO-LEGGE *che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche, stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche.*

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 3 dicembre 1919, n. 285).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il voto dato dal Senato, a scrutinio segreto, nella seduta dell' 11 agosto 1919 per l' approvazione dei disegni di legge nn. 316, 316 *bis*, 327 e 416; — Udito il Consiglio dei ministri; — Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con i ministri di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, del tesoro, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro; — Abbiamo decretato e decretiamo :

CAPO I.

Norme sulle derivazioni e utilizzazioni
di acqua pubblica.

Art. 1. Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:
a) coloro che posseggono un titolo legittimo;
b) coloro i quali hanno per tutto il trentennio ante-

riore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, derivata e utilizzata acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzata durante tutto il trentennio;

c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma del presente decreto.

Art. 2. Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) del precedente articolo che non abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto all'uso della acqua, dovranno chiederlo, sotto pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1920, ove si tratti di acqua iscritta in un elenco la cui pubblicazione sia avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del Regno entro il 31 dicembre 1919 e in ogni altro caso entro un anno dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

Sulla domanda di riconoscimento sarà provveduto a spese dell'interessato, con decreto del ministro dei lavori pubblici, previo parere conforme del Consiglio superiore delle acque.

Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento l'interessato potrà ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche.

Art. 3. Il Ministero dei lavori pubblici farà compilare nei modi da stabilire col regolamento, e farà pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, l'elenco delle acque pubbliche, per ogni provincia del Regno, dove non sia stato già provveduto ai termini dell'art. 25 della legge 10 agosto 1884, n. 2644.

Saranno iscritte negli elenchi tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, che, considerate sia isolatamente, per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino l'attitudine a qualsiasi uso di pubblico generale interesse.

Entro sei mesi dalla data della pubblicazione coloro che vi hanno interesse hanno diritto di farvi opposizione.

Nello stesso termine le Province interessate potranno presentare le loro osservazioni.

Gli elenchi saranno approvati per decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque.

Art. 4. Gli elenchi delle acque pubbliche dovranno essere, per tutte le Province del Regno, compilati, approvati e pubblicati entro il 31 dicembre 1921.

È riservata al Ministero dei lavori pubblici la facoltà

di compilare e modificare gli elenchi mediante elenchi suppletivi, che saranno compilati, pubblicati e approvati con le stesse norme stabilite per gli elenchi principali.

Art. 5. Per le acque pubbliche le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi a norma del presente decreto, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 2, avranno diritto alla concessione con esclusione di qualunque altro richiedente, salvo quae disposto dall'art. 34.

Art. 6. Entro il 31 dicembre 1920 per le Province in cui gli elenchi furono o saranno pubblicati entro il 30 giugno 1920, e nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno degli elenchi posteriormente approvati, gli interessati potranno ricorrere ai Tribunali delle acque pubbliche.

Art. 7. In ogni Provincia sarà, a cura del Ministero delle finanze, formato e conservato il catasto delle utenze di acqua pubblica.

Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.

La dichiarazione deve indicare:

- a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;
- b) l'uso a cui serve l'acqua;
- c) la quantità dell'acqua utilizzata;
- d) la superficie irrigata ed il quantitativo di energia idraulica nominale applicata come forza motrice;
- e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione o il titolo.

Le dichiarazioni di utenza devono essere fatte entro il 31 dicembre 1920 ove si tratti di acqua iscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1919 e in ogni altro caso entro un anno dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

In caso di ritardo, gli utenti saranno passibili di una ammenda da L. 50 a L. 500.

Art. 8. Le utenze di cui all'art. 1 si distinguono in due categorie, a seconda che abbiano per oggetto grandi o piccole derivazioni.

Sono considerate grandi derivazioni quelle che occorrono i seguenti limiti:

- a) per forza motrice: cavalli dinamici nominali 300;
- b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;

- c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo;
 d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo.

Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si terrà per limite quello corrispondente allo scopo predominante.

Il ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque, dichiarerà se la derivazione a bocca libera, o per usi diversi da quelli sopra indicati, debba considerarsi grande o piccola derivazione.

Art. 9. Le domande per nuove concessioni e utilizzazione, corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono dirette al ministro dei lavori pubblici e presentate all'Ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Il Genio civile ne dà immediata notizia al Ministero, il quale ne ordina la pubblicazione mediante avviso nel Foglio degli annunci legali delle Province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque, comunicando il nome dell'richiedente e i dati principali della chiesta derivazione; e cioè luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione e uso della derivazione.

L'avviso sarà anche riprodotto nella *Gazzetta ufficiale*.

Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perchè inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, sentito il Consiglio superiore delle acque e su conforme parere di questo, la respinge con suo decreto.

Le domande che concernono derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre 30 giorni dall'avviso nella *Gazzetta ufficiale* relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili colla nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati.

Dopo trenta giorni dall'avviso la domanda viene pubblicata col relativo progetto, nelle forme stabilite dal regolamento, a cura degli uffici del Genio civile delle Province sopraindicate, stabilendosi il termine, non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte alla derivazione richiesta.

Nel caso di domande concorrenti l'istruttoria sarà estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria sarà intanto limitata a quelle che furono presentate e accettate entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* dell'avviso relativo alla prima domanda.

L'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni; procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire li richiedente e gli interessati; e invia gli atti al Ministero dei lavori pubblici, con una relazione dettagliata su tutta l'istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso d'acqua, agli interessi pubblici connessivi, alla natura e attendibilità delle opposizioni.

Ogni richiedente di nuove concessioni dovrà depositare, con la domanda, una somma pari ad un decimo del canone annuo fissato al seguente art. 26 e in ogni caso non inferiore alle L. 50.

Le somme così raccolte saranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata, per essere, indi, con decreto del ministro del tesoro, aggiunte all'assegnazione del cap. 42 « Servizio idrografico fluviale—Spese per studi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua » dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1919-20 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 10. Tra più domande concorrenti, dopo completata l'istruttoria di cui all'art. 9 è preferita quella che presenti la migliore utilizzazione idraulica o soddisfi ad altri prevalenti interessi pubblici; e a parità di tali condizioni quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie e industriali d'immediata esecuzione e utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza vale il criterio della priorità di presentazione.

Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti siano sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate l'utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda, quando non ostino motivi prevalenti di interesse

pubblico, e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.

Sulla preferenza da darsi all'una o ad altra domanda decide definitivamente il ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque. Il Consiglio indicherà, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.

Art. 11. Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là dei termini di cui al 4° e 6° comma dell'art. 9, ma prima che il Consiglio superiore si sia pronunciato definitivamente sulle domande già istruite, potrà essere ammessa a istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se essa presenti uno speciale e prevalente motivo d'interesse pubblico, riconosciuto dal ministro dei lavori pubblici su parere conforme del Consiglio superiore delle acque. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande, fino a che anche per la nuova ammessa sia completata la istruttoria.

Art. 12. Per la domanda prescelta l'ufficio del Genio civile compilerà il disciplinare, secondo le norme già dettate dal Consiglio superiore delle acque, e inviterà il richiedente a firmarlo.

Art. 13. Per assicurare la più razionale utilizzazione del corso di acqua o per rendere alcune delle domande concorrenti tra loro compatibili, il ministro dei lavori pubblici, su parere conforme del Consiglio superiore, potrà invitare i richiedenti ad apportare le opportune modificazioni ai rispettivi progetti e, ove occorranza opere in comune, potrà imporre ai concessionari l'obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere.

Le domande così modificate saranno sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotta. Non potranno però, fino alla decisione definitiva, accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame.

Si potrà, in ogni caso, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, fra più concorrenti, le cui domande abbiano tali caratteri di pubblico interesse da dover essere soddisfatte, far luogo alla concessione a chi richiede la maggiore derivazione, con l'obbligo di fornire a prezzo di costo determinate quantità di acque o di energia elettrica agli altri richiedenti.

Art. 14. Nei casi di accertata urgenza il ministro dei la-

vori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, può permettere che siano eseguite subito le opere, purchè il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere nel caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.

Art. 15. Le domande di derivazione su corsi di acqua riservati saranno ammesse a istruttoria dopo esame preliminare del Consiglio superiore delle acque ai fini indicati dal 2° comma dell'art. 38.

Art. 16. Le domande per utilizzazioni su corsi riservati occorrenti alle Amministrazioni dello Stato sono presentate al ministro dei lavori pubblici che provvede alla concessione su parere conforme del Consiglio superiore delle acque senza bisogno di formale istruttoria.

Art. 17. Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto Reale promosso dal ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quello delle finanze.

Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro delle finanze. Tale decreto deve essere registrato dalla Corte dei conti.

Art. 18. I ricorsi avverso il decreto di concessione, aventi per oggetto diritti o interessi che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione, devono essere proposti, secondo le rispettive competenze, ai Tribunali delle acque pubbliche territoriali, o al Tribunale superiore delle acque pubbliche, e notificati, entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, tanto al concessionario che al ministro dei lavori pubblici.

Art. 19. La concessione si intende sempre fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua.

Il concessionario non potrà mai invocare la concessione come titolo a pretendere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi.

Art. 20. Le utenze non possono essere cedute senza il nulla osta del ministro dei lavori pubblici.

Art. 21. Le concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice si fanno per una durata non maggiore di

anni sessanta: quelle di grandi derivazioni ad uso potabile, di irrigazione o bonifica, non possono eccedere la durata di anni settanta; le concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta.

Il ministro dei lavori pubblici, su parere conforme del Consiglio superiore delle acque, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.

Nulla è innovato al disposto dell' art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesso alla industria privata, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 22. Al termine della utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni di forza motrice passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque il Ministero potrà, nell'ultimo decennio di durata delle utenze a scopo di forza motrice, ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell' art. 378 della legge sui lavori pubblici, la manutenzione delle opere indicate nel primo comma, che sia ritenuta al loro regolare funzionamento.

Lo Stato avrà facoltà di immettersi anche nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione o di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo ai concessionari un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo il presidente del Tribunale superiore delle acque nomina tre arbitri per la determinazione del prezzo, ai sensi dell' art. 60 del Codice di commercio.

Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma lo Stato dovrà preavvisare l'utente tre anni prima del termine dell'utenza.

Nei casi di decadenza o rinuncia la facoltà stessa è esercitabile senza uopo di alcun preavviso.

Art. 23. Alla scadenza della concessione, se lo Stato non intenda assumere la gestione diretta dell'esercizio, a parità di condizioni, sarà preferito nell'esercizio della derivazione l'utente cessante.

Nelle grandi derivazioni a uso potabile, d'irrigazione o bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, al concessionario sarà rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso di acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate e i canali di scarico, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e quelli di bonifica.

Art. 24. Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, saranno rinnovate a norma dell'articolo precedente e in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare il concessionario a rimuoverle, e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Art. 25. Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutte le opere e impianti occorrenti cost alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali principali di irrigazione, di bonifica e di acqua potabile e le linee elettriche di trasmissione dell'energia prodotta.

L'approvazione del progetto esecutivo, che dovrà soddisfare alle condizioni stabilite dall' art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, equivale all'approvazione del piano particolareggiato agli effetti del detto articolo.

Il Genio civile compila, previo avviso agli interessati e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accertarono l'indennità offerta, o non conchiusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, e determina la somma da depositarsi a titolo di indennità di espropriazione, a seguito di che si provvede dal prefetto a norma degli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Per tutto il resto si osservano le disposizioni della predetta legge.

Il ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Comitato permanente delle acque, potrà dichiarare urgente e indifferibile l'esecuzione dei lavori agli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1870, n. 5188, (serie 2^a). In tal caso si osserverà la procedura stabilita dal capo II, titolo II, della legge medesima, e lo stato di consistenza di cui al detto art. 71 è compilato dal Genio civile, previo avviso agli interessati, o, se i lavori debbono eseguirsi da un'amministrazione pubblica avente un proprio ufficio tecnico da questo stesso ufficio, previo avviso agli interessati.

Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee, si procederà a norma dei capoversi precedenti.

Art. 26. Le nuove concessioni di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone secondo le norme seguenti:

per ogni modulo (litri 100 al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue L. 50;

se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue L. 25;

per la irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue L. 0,50;

per ogni cavallo dinamico nominale destinato a forza motrice, annue L. 3,00.

La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due poli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore.

Il canone sarà regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

In nessun caso il canone annuo sarà inferiore a L. 3,00.

Art. 27. Per le concessioni di derivazioni d'acqua ad uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone sarà ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione nelle colature o residui d'acqua ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione.

Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applicherà il canone più elevato

Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque

iemali, il cui uso è limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone sarà ridotto alla metà. Per le grandi derivazioni il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori.

Art. 28. La riscossione dei crediti spettanti allo Stato a norma degli articoli 26 e 27 è fatta in base alla legge (testo unico) 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 29. Alle acque derivate dai canali di proprietà demaniale dello Stato si applicano le norme speciali che le riguardano.

Art. 30. Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria e dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi allo Stato in conformità agli articoli 26 e 27.

Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l'inizio e la ultimazione dei lavori e per la utilizzazione dell'acqua.

Potranno, sentito il Consiglio superiore delle acque, includersi nel disciplinare anche norme relative alle tariffe dei consumi.

Per le grandi derivazioni, che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, dovrà, sentito il parere del Consiglio superiore delle acque, essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità determinate nel disciplinare stesso.

Art. 31. Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere le imboccature delle derivazioni in buone condizioni di manutenzione ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.

Debbono gli stessi utenti regolare col mezzo di detti manufatti le derivazioni, in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori siano smaltite le acque sovrabbondanti.

Art. 32. Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, o stabili ed instabili, sono obbligati a provvedere perché

si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse, seguendo le consuetudini locali.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà imporre con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori o moderatori della introduzione delle acque.

Art. 33. È in facoltà del ministro dei lavori pubblici sul conforme parere del Consiglio superiore delle acque, di sostituire in ogni tempo, in tutto o in parte, alla quantità di acqua od energia idraulica utilizzata, una corrispondente quantità di acqua e di energia idraulica, od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione della utenza in quanto compatibile con la modificazione apportata.

Art. 34. Quando una domanda di concessione per una importante utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite, si può, ugualmente su conforme parere del Consiglio superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione. In tal caso può anche essere consentito al nuovo concessionario di indennizzare l'antico utente anziché a termini della legge sulle espropriazioni, fornendogli a propria cura e spese una corrispondente quantità di acqua o di energia elettrica e provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato, ai Comuni e alla Provincia, e qualora per effetto delle presenti disposizioni siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio del nuovo concessionario, in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati.

Qualora la minore utilizzazione sia esente da canone, sarà ridotto in proporzione il canone dovuto dal nuovo concessionario.

Art. 35. Qualora il regime di un corso o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualunque utente, salva la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua.

Gli utenti, se le rinnovate condizioni locali lo consen-

tato, saranno autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.

Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l'utente, oltre alla eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso di acqua modificato.

L'apprezzamento di tale possibilità sarà fatto con decreto del ministro dei lavori pubblici su parere conforme del Consiglio superiore delle acque.

La misura dell'indennità, quando sia riconosciuta dovuta, verrà determinata col decreto stesso salvo ricorso alla giurisdizione stabilita nell'art. 65 e seguenti.

Art. 36. Qualunque utente di acqua pubblica che intenda variare sostanzialmente il luogo, le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, o l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.

Ove la precedente utenza sia esente da canone, questo, durante il termine per il quale sarebbe durata la vecchia utenza, è dovuto per la maggiore utilizzazione, salvo che l'uso per forza motrice sia trasformato in uso per irrigazione, nel quale caso il canone è dovuto per intero.

Quando le variazioni riguardino solo la quantità di acqua o di forza motrice utilizzata, restando invariato l'uso e sostanzialmente inalterati il luogo e le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, il ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore delle acque potrà accordare la concessione senza le formalità stabilite al primo comma, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resterà fermo il termine originario dell'utenza.

Ogni altra variazione nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice, dovrà essere previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici.

Per la mancata notificazione l'utente incorrerà in una ammenda da L. 500 a L. 5000, salvo il diritto dell'Amministrazione di ordinare la riduzione, in pristino stato a spese del contravventore.

Art. 37. Nei casi di accertata urgenza l'Ufficio del Genio civile riferendone immediatamente al ministro dei

lavori pubblici, può permettere in via provvisoria che siano attuate le variazioni nelle utilizzazioni di acqua pubblica purchè gli utenti si obbligano formalmente, con congrua cauzione, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione.

Art. 38. Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, può riservare per un quadriennio la utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso di acqua.

La riserva può essere prorogata dal ministro dei lavori pubblici soltanto per un altro quadriennio, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Quando, per ragioni di interesse pubblico, sia opportuno non differire la utilizzazione immediata, si può, su conforme parere del Consiglio predetto, far luogo alla concessione sostituendo alla riserva d'acqua la riserva di determinata quantità di energia al prezzo di costo effettivo (comprese le quote per interessi e ammortamento), o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto, a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare. In mancanza di accordo fra l'Amministrazione interessata e il concessionario sul prezzo di costo, questo è determinato con decreto del ministro dei lavori pubblici su parere conforme del Consiglio superiore delle acque.

Art. 39. Ai Comuni e alle istituzioni pubbliche di beneficenza che facciano domanda di acqua potabile per distribuirla gratuitamente a rispettivi abitanti od Istituti, la concessione, udito il parere del Consiglio superiore delle acque, si darà gratuitamente.

Art. 40. Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, da consegnarsi all'officina di produzione.

I Comuni, a favore dei quali è fatta la riserva di energia, dovranno fare richiesta nel termine di non oltre quattro anni dall' data del decreto di concessione, e uti-

lizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione della decisione del ministro dei lavori pubblici indicata nel comma seguente. Decorso l'uno o l'altro termine, il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.

In mancanza di accordo fra i Comuni interessati ed il concessionario, il riparto dell'energia fra i Comuni ed il prezzo di essa, sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento, saranno determinati dal ministro dei lavori pubblici sul conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Quando l'energia sia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi, il ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle acque, potrà stabilire con proprio decreto, a favore degli Enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a L. 2 per ogni cavallo dinamico nominale.

Questo canone avrà la stessa decorrenza del canone governativo stabilita all'art. 27.

Questo canone sarà ripartito fra i Comuni rivieraschi nel modo stabilito dal regolamento e dovrà essere ripartito in guisa da non eccedere per ciascun Comune l'ammontare delle spese obbligatorie risultanti dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione.

Quando la energia sia trasportata fuori della Provincia, a questa sarà attribuito il suddetto sopracanone nella misura di un quarto, ed i rimanenti tre quarti saranno ripartiti fra i Comuni come nel comma precedente.

Nel caso di derivazioni che importino grandi opere, o quando le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il ministro delle finanze, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, stabilirà a quali Comuni e Provincie e in quale misura, possa spettare il sopracanone di cui nel presente articolo.

Art. 41. Tutti gli utenti menzionati all'art. 1 della presente legge decadono dal diritto di derivare e utilizzare l'acqua pubblica:

a) per non uso durante un triennio consecutivo o per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell'acqua pubblica;

b) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e utilizzazione;

e) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;

d) per mancato pagamento di tre annualità del canone;

e) per il decorso dei termini stabiliti nel regolamento o nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;

f) per contravvenzione al disposto dell'art. 20.

Il ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore delle acque può, con proprio decreto, prorogare i termini suddetti qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere.

Prima di diffida all'interessato nei casi contemplati nelle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, la decadenza è pronunciata con decreto motivato dal ministro dei lavori pubblici che nei casi contemplati nelle lettere a), b) e c) deve essere preceduto da conforme parere del Consiglio superiore delle acque. Detto decreto è notificato all'utente decaduto, e comunicato al ministro delle finanze.

Art. 42. Nelle grandi derivazioni per forza motrice destinata ai servizi pubblici lo Stato può, verificandosi interruzione o sospensione, procedere all'esercizio di ufficio a spese dell'utente.

Lo stesso provvedimento può essere applicato nel caso di importanti derivazioni esercitate abusivamente.

Art. 43. Compete ai prefetti la facoltà di concedere licenze, sentito l'Ufficio del genio civile, per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde od a cavaliere degli argini, purchè:

1° la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri al minuto secondo;

2° non siano intaccati in nessun modo gli argini o le sponde;

3° non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.

La licenza è accordata per la durata non maggiore di un anno; può essere rinnovata e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

Art. 44. Il Consiglio superiore delle acque è composto:

a) di un presidente e di un vice presidente nominati con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio dei ministri;

b) di un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato;

c) di un funzionario di grado almeno equivalente a capo divisione delegato da ciascuno dei ministri delle finanze, del tesoro, dei trasporti ferroviari e marittimi, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, dell'interno;

d) di un funzionario della Regia avvocatura erariale designato dall'avvocato generale erariale;

e) di quattro tecnici membri effettivi od aggregati del Consiglio superiore dei lavori pubblici o ingegneri capi designati dal presidente del Consiglio stesso;

f) di un ispettore capo delle ferrovie dello Stato designato dal direttore generale delle ferrovie;

g) di quattro tecnici di speciale competenza in materia idraulica od elettrotecnica scelti dal ministro dei lavori pubblici.

I componenti sono nominati con decreto Reale, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Fanno anche parte del Consiglio superiore il direttore capo e il vice-direttore capo dell'Ufficio speciale delle acque presso il Ministero dei lavori pubblici, il primo con voto deliberativo, il secondo con voto consultivo.

Il Consiglio superiore può sempre aggregarsi il presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e i direttori generali delle opere idrauliche, bonifiche e servizi speciali, per sentirli con voto consultivo su singoli affari.

Al Consiglio superiore è aggregato un Ufficio di segreteria composto di funzionari designati dal Ministero dei lavori pubblici.

Al presidente del Consiglio superiore delle acque è assegnata una indennità annua di L. 5000, al vice presidente di L. 3000, a ciascuno dei membri del Comitato di cui all'art. 46 di L. 2000 ed a ciascuno degli altri membri del Consiglio di L. 1000.

Tutti i componenti del Consiglio si intendono compresi nel n. 6 della tabella A annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 408.

Art. 45. Il Consiglio superiore delle acque delibera su tutte le questioni demandategli dal presente decreto o da ogni altra legge dello Stato, e su quelle ad esso sottoposte dal ministro dei lavori pubblici.

Per le materie di sua competenza la deliberazione del Consiglio sostituisce ogni altro parere di corpo consultivo o di amministrazione attiva.

Inoltre il Consiglio :

a) detta le norme per coordinare le osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardand i corsi d'acqua e i bacini;

b) dà parere per la preparazione e lo studio di piani di massima di utilizzazione dei bacini idrografici dei corsi di acqua pubblica;

c) stabilisce le norme per i collegamenti tra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra i diversi concessionari;

d) pubblica annualmente la statistica delle concessioni accordate, delle derivazioni attuate e della energia prodotta nell'anno precedente. Gli utenti sono tenuti a fornire al Consiglio superiore gli elementi all'uopo necessari e a permettere le indagini che a questo scopo dovessero eseguirsi nelle officine.

Art. 46. L'esame preliminare degli affari deferiti al Consiglio superiore delle acque è affidato a un Comitato permanente, che sarà costituito con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il presidente del Consiglio stesso. Il Comitato è composto del presidente, del vice presidente del Consiglio superiore, e di otto membri di esso, dei quali almeno due funzionari tecnici ed uno scelto fra i tecnici, di cui alla lettera g) dell'art. 44.

Il presidente del Consiglio superiore, per l'esame di speciali questioni, può aggregare al Comitato altri componenti del Consiglio.

Quando si tratti di riconoscimenti, ammissioni ad istruttoria, proroghe di termini, o di concessioni di piccole derivazioni, il Comitato, nei casi di urgenza, prende le necessarie deliberazioni, riferendone al Consiglio nella prossima adunanza.

Art. 47. In tutti i casi nei quali per le disposizioni del presente decreto si debba provvedere su parere conforme del Consiglio superiore delle acque, il ministro competente, qualora non intenda conformarsi a tale parere, potrà farlo con decreto motivato previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

CAPO II.

Provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali.

Art. 48. A chi ottenga, o abbia già ottenuto, ai sensi del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664,

la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche, possono essere accordati con lo stesso atto di concessione o con atto successivo :

1° l'esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salvo però sempre la quota devoluta agli enti locali;

2° la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;

3° sovvenzioni governative con facoltà di vincolarle a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere.

Art. 49. Sono esentati dal diritto proporzionale di registro e soggetti al solo diritto fisso di una lira :

1° l'atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago, nonché l'atto di concessione e della sovvenzione governativa di cui agli articoli seguenti;

2° l'atto col quale il concessionario ceda agli altri l'avuta concessione;

3° l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concessegli;

4° gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.

Art. 50. La sovvenzione governativa può accordarsi per non più di cinquant'anni e non oltre la durata della concessione della derivazione. Può ammontare sino a L. 8.000 all'anno per un milione di mc. di acqua invasata; ma non mai superare il disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e forme da stabilirsi col regolamento.

Art. 51. La sovvenzione potrà elevarsi al di sopra di L. 8.000 nel caso in cui la costruzione del serbatoio o lago renda in tutto o in parte inutile la esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di qualunque categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato, oppure giovi alla irrigazione o alla creazione di impianti idroelettrici per il prosciugamento e la bonificazione agraria di vasti territori; ma in nessun caso potrà superare il disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nel modo stabilito nel regolamento.

Art. 52. Ove sia accordata la sovvenzione consentita negli articoli precedenti, potrà essere stabilita nell'atto di concessione, su conforme parere del Consiglio supe-

riore delle acque, la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, da percepire con le modalità che saranno fissate nel regolamento, e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento del capitale impiegato e della metà della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo Stato non sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva.

Se sia concessionaria una Società per azioni la suddetta quota di partecipazione verrà calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle che saranno passate in riserva.

Art. 53. Il ministro dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro, può autorizzare i concessionari, ai quali sia stata accordata la sovvenzione stabilita negli articoli precedenti, a fare operazioni garantite con la sovvenzione governativa fino agli otto decimi di questa.

Tale autorizzazione non importa alcuna responsabilità dello Stato.

Le obbligazioni emesse da Società anonime, col vincolo della sovvenzione governativa, esclusivamente per la costruzione delle opere contemplate nel presente decreto, sono soggette alla tassa di negoziazione stabilita nell'articolo 73 della legge 4 luglio 1897, n. 414, testo unico, nella misura di una lira e centesimi venti per ogni mille lire (decimi compresi).

Art. 54. Per i serbatoi di uso agricolo potrà essere fatta l'omissione di obbligazioni o di cartelle fondiarie garantite sulle contribuzioni delle proprietà fondiarie sia consorziate sia obbligate a contribuire in base agli articoli seguenti, sia aderenti, a mezzo di Istituti di credito da designarsi dal regolamento, chiunque sia il concessionario.

Art. 55. Quando il serbatoio o lago sia costruito per conto dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato o di un'altra Amministrazione di Stato, verranno fra essa e il Ministero dei lavori pubblici presi gli opportuni accordi perchè sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria rese inutili con la costruzione del serbatoio o lago venga corrisposto all'Amministrazione, per cui conto il serbatoio o lago si costruisce, un contributo che non potrà mai superare l'importo delle somme corrispondenti alle opere di cui è risparmiata la esecuzione.

Il contributo ed il passaggio dei fondi da un bilancio all'altro viene stabilito con R. decreto sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'agricoltura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 56. Per imporre contributi da riscuotersi coi privilegi fiscali nei fondi soggetti ad irrigazione si dovrà nella domanda indicare i terreni che si prestano per natura e convenienza economica ad essere irrigati con notevole utilità generale, la quantità di acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita dell'acqua, in base alla quale sarà commisurato il tributo obbligatorio. Tali indicazioni saranno, in base ai risultati dell'istruttoria stabilite col decreto di concessione, di concerto anche col ministro di agricoltura.

Art. 57. Quando per la costruzione del serbatoio o lago o qualsiasi opera di raccolta è aumentata la portata minima del corso d'acqua o accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggono beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo annuo di miglioria da stabilirsi in via definitiva dal ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio superiore delle acque, salva sempre ai proprietari la facoltà di abbandonare al concessionario gli accrescimenti del terreno.

Art. 58. Anche indipendentemente dalla domanda di cui all'art. 48, il Governo, nell'esame delle domande e dei progetti di derivazione, può prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d'acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche.

In corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione al concessionario può il Governo concedere agevolazioni nella misura o coi criteri di cui ai precedenti articoli.

Art. 59. Entro due anni dalla pubblicazione del presente decreto il Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero di agricoltura, studierà quali bacini imbriferi possano sistemarsi mediante serbatoi e laghi con equa e specifica ripartizione fra le regioni in cui si rende necessario che lo Stato ne promuova direttamente la costruzione. Gli elenchi di tali bacini saranno approvati

con decreto Reale, in base a progetti di larga massima, sentito il Consiglio superiore delle acque.

Art. 60. In base all'elenco disposto nell'articolo precedente, nel modo da stabilirsi col regolamento, sarà aperta la gara con invito all'industria privata di presentare progetti più dettagliati e richiedere agevolazioni o sovvenzioni concesse nel presente decreto; la sovvenzione nei casi contemplati nell'art. 50 potrà elevarsi sino a lire dodicimila, ferme restando le maggiori agevolazioni per casi previsti nell'art. 51.

Sentito il Consiglio superiore delle acque, sarà, con decreto Reale, prescelto l'offerente che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, presenti le migliori condizioni, tenendo conto non solo dell'ammontare della sovvenzione, ma della migliore e più vasta utilizzazione idraulica o di altri prevalenti interessi pubblici.

La gara, ove lo si creda necessario, potrà essere aperta in base a progetti dettagliati studiati dall'Amministrazione.

Può l'Amministrazione stessa, sentito il Consiglio superiore delle acque, far propri i progetti studiati da privati, ad un prezzo che rappresenti la giusta spesa occorsa per il progetto e la remunerazione che spetta all'autore dello studio.

Art. 61. Qualora non si abbiano offerte idonee si potrà provvedere direttamente dal Ministero dei lavori pubblici alla costruzione del serbatoio o lago, aprendo poi la gara per la concessione del solo esercizio. Si potranno stipulare convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idro-elettrici distintamente da quelli per l'irrigazione o l'uso potabile.

Art. 62. Nella parte straordinaria della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà iscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni di cui agli articoli 50 e seguenti ed agli articoli 60 e seguenti del presente decreto, per le eventuali costruzioni di cui all'art. 61.

Le somme annue da stanziare saranno determinate con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 63. Con le norme stabilite negli articoli 9 e 15 del testo unico delle leggi per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, approvato con decreto Reale 21 marzo 1912, n. 442, potrà essere affidata ai concessionari della costruzione dei laghi serbatoi la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani che interessino le dette opere di ritenuta.

Art. 64. Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli Enti che, a norma dell'art. 47 del testo unico approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, intendono chiederne la concessione, potranno optare per le disposizioni del presente decreto, applicandosi in tal caso le agevolazioni e prescrizioni da questo stabilite, e restando la relativa spesa a carico del bilancio dei lavori pubblici.

CAPO III.

Giurisdizione e norme di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche.

Art. 65. Una sezione di Corte di appello, designata annualmente dal primo presidente della rispettiva Corte, nelle sedi sottoidicate funzionerà da Tribunale delle acque pubbliche:

1. Torino: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Torino, Casale e Genova.
2. Milano: per le circoscrizioni di Milano, Brescia e Parma.
3. Venezia: per le circoscrizioni di Venezia.
4. Firenze: per la circoscrizione di Bologna, Lucca e Firenze.
5. Roma: per le circoscrizioni di Roma, Aquila e Ancona.
6. Napoli: per le circoscrizioni di Napoli, Trani e Catanzaro.
7. Palermo: per le circoscrizioni di Palermo, Catania e Messina.
8. Cagliari: per la circoscrizione di Cagliari.

A ciascuna delle sezioni di Corte di appello indicate saranno aggregati tre funzionari del Genio civile designati dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto Reale, su proposta del ministro guardasigilli. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I Tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del Genio civile.

Art. 66. È istituito in Roma il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Esso è composto di:

a) un presidente nominato con decreto Reale su proposta del guardasigilli, sentito il Consiglio dei ministri, e scelto tra i magistrati aventi grado pari a quello di presidente di sezione di Corte di cassazione;

b) quattro consiglieri di Stato;

c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione;

d) tre tecnici membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici non aventi funzioni di amministrazione attiva.

In assenza del presidente, presiede il più anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c).

I giudici del Tribunale superiore sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro guardasigilli e designati: i consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma; i membri tecnici dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Al presidente del Tribunale superiore delle acque è assegnata una indennità annua di lire cinquemila e a ciascun giudice di lire tremila.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria.

Il cancelliere è nominato con decreto del ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie giudiziarie aventi grado di cancelliere.

Su richiesta del Tribunale superiore, il primo presidente della Corte di cassazione di Roma, per necessità di servizio, può applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorità giudiziarie di Roma.

Art. 67. Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:

a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;

b) le controversie circa i limiti dei corsi e bacini, loro alveo e sponde;

c) le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;

d) le controversie indicate nell'art. 8, terzo capo-

verso, del decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917 n. 1597, restando abrogati i capoversi successivi di tale articolo. Rimane ferma l'applicazione degli articoli 31 a 38 e 66 a 68 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

e) le controversie per risarcimento di danni dipendenti da qualunque opera eseguita o da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 della legge (testo unico) 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774.

Art. 68. Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto, nelle materie di cui all'art. 67, non sono proponibili avverso un provvedimento dell'autorità amministrativa.

In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio. Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.

Art. 69. Al Tribunale superiore delle acque appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dai Tribunali delle acque pubbliche. Il Tribunale decide con intervento di cinque votanti, dei quali tre magistrati, un consigliere di Stato e un tecnico.

Art. 70. Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche:

a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche;

b) i ricorsi anche per il merito sopra contestazioni circa provvedimenti pel regime delle acque pubbliche, ai termini dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774; e contro provvedimenti ordinati dai prefetti a norma di quanto è prescritto nell'art. 378 della legge stessa in quanto riguardino acque pubbliche.

Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti.

Nelle materie indicate nel presente articolo, il Tribunale superiore decide con sette votanti, cioè con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato e con un tecnico.

Art. 71. Sono abrogati la legge 10 agosto 1884, numero 2644 (serie 3^a), i numeri 6 e 18 dell' art. 23 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico 17 agosto 1907, n. 638, per quanto riguarda i ricorsi in materia di acque pubbliche, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 72. Ogni istanza ai Tribunali delle acque pubbliche che si propone con ricorso notificato con le norme stabilite negli articoli 135 a 144, primo comma, del Codice di procedura civile.

Può essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del presidente nei casi e con le norme indicate nell' art. 146 dello stesso Codice.

Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del Tribunale delle acque, delegato a norma dell' art. 76.

Art. 73. Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione.

Esse possono essere fatte anche a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.

L' ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformità della stessa all' originale, ed allegare a questo la ricevuta di ritorno.

In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta.

La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrive la ricevuta di ritorno o diede ricevuta dell' atto o provvedimento che la riguarda. Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui è fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.

Art. 74. Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni, se la parte, cui è notificato il ricorso risiede in Italia; di trenta, se risiede all' estero, in Europa; di novanta, negli altri casi.

Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con contro-ricorso fissare un termine più breve, ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma.

Art. 75. Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso, o nel contro-ricorso, nel caso

del capoverso dell' articolo precedente, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti.

Il contro ricorrente ha lo stesso obbligo, qualora abbia usato della facoltà consentita nel capoverso dell' articolo precedente.

Art. 76. Il presidente delega per l' istruzione della causa uno dei giudici, esclusi i membri tecnici.

Occorrendo surrogare il giudice, il presidente provvede mediante decreto, su ricorso o di ufficio.

Le parti possono comparire dinanzi al giudice delegato dal presidente o personalmente o a mezzo di procuratore o di avvocato, iscritto nel rispettivo albo di un tribunale o di una Corte d' appello del Regno.

Il giudice nel caso che lo creda necessario, può disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratore.

Il mandato può essere scritto a piedi del ricorso.

Art. 77. Il ricorrente deve, all' udienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza nel Comune ove ha sede il Tribunale, ed in caso negativo eleggervi domicilio con indicazione della persona o dell' ufficio presso cui fa elezione, se non vi abbia già provveduto col ricorso.

Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto, e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto per l' attore, se non vi abbia già provveduto col contro ricorso.

Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in un' udienza successiva, alla quale differirà la causa.

Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa.

Art. 78. Quando una medesima causa o più cause tra loro connesse siano promosse davanti due o più Tribunali delle acque, o quando due o più Tribunali delle acque si sieno dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti proposta e notificata a norma dell' art. 72 e seguenti.

La domanda è proposta al presidente del Tribunale superiore delle acque che provvede su di essa, entro trenta giorni dal deposito stabilito nell' art. 75, con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio nè a denuncia per cassazione, nè a revocazione.

Nel caso di una medesima causa o di più cause tra loro connesse promosse davanti due o più Tribunali delle acque, la domanda di regolamento della competenza non è più proponibile se uno dei Tribunali abbia già pronunciata la sentenza definitiva.

Art. 79. Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo.

Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunziate, se l'ordinanza fu emessa alla udienza in presenza delle parti o dei loro procuratori, e in ogni altro caso dal giorno della comunicazione del dispositivo a norma dell'art. 97; ma il giudice può dichiararle esecutive non ostante gravame.

Se l'ordinanza è impugnata all'udienza, e alla presenza di tutte le parti o dei loro procuratori, se ne fa menzione nel verbale, e il giudice rinvia la causa a udienza fissa dinanzi al collegio per la risoluzione dell'incidente. In ogni altro caso l'impugnativa dell'ordinanza si fa con citazione a udienza fissa dinanzi al collegio notificata alla parte nel domicilio eletto o dichiarato a norma dell'articolo 77. Il termine per comparire non può essere minore di tre giorni.

Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti d'istruzione con la maggiore celerità di procedura e può ordinarli anche d'ufficio.

Art. 80. Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto.

Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, il giudice può ordinare all'interrogato, se sia presente, di rispondervi immediatamente.

Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nella ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.

Art. 81. Il giuramento decisivo può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per quest'oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale è deferito.

La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa.

Se la parte cui è deferito il giuramento, non sia presente, o chiedi un termine per fare osservazioni sull'ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all'uopo la udienza.

Il giudice potrà, ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte.

Art. 82. La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto. Quando sia dedotta oralmente il giudice, nell'ordinanza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi.

Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova.

La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria. Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine articolarli.

Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore.

Il termine può essere prorogato una sola volta, e soltanto per accordo delle parti che devono all'uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessità della proroga. Nessuna proroga potrà mai essere maggiore del primo termine che viere con essa prorogato.

Il termine decorre dalla comunicazione fatta a forma dell'art. 97 del dispositivo del provvedimento che ammette la prova.

I testimoni sono citati per biglietto.

Art. 83. Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procederà insieme con uno dei funzionari del genio civile aggregati al Tribunale, o se si tratti del Tribunale superiore insieme con uno dei componenti del Tribunale stesso indicati nella lettera d) dell'art. 66.

In casi eccezionali, il giudice può anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto.

Art. 84. Quando si debba procedere alla verificaione di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.

Art. 85. Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti al Tribunale delle acque a norma degli articoli 296 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 86. Il giudice per i mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale, può delegare il pretore od un componente del Tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.

Art. 87. Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al giudice e l'atto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell'art. 331 Codice di procedura civile.

Art. 88. Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.

Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.

Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici.

Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.

Art. 89. Chi abbia interesse nella causa può intervenire, fino a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al Tribunale, a norma dell'art. 95.

All'Amministrazione dello Stato è sempre riconosciuto l'interesse a intervenire nelle cause, anche fra privati che comunque si riferiscano ad acque pubbliche, il suo intervento deve eseguirsi nel termine stabilito dal comma precedente.

La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo.

Art. 90. Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo.

Se la domanda non sia fatta nella prima risposta, e la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garanzia è separata dalla causa principale.

Art. 91. Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa o sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni incidentali, il giudice provvede con ordinanza, soggetta ad impugnativa dinanzi al Tribunale a norma dell'articolo 79.

Art. 92. Se il ricorrente non deposita il ricorso e i do-

cumenti a norma dell'art. 75 il ricorso si ha come non proposto.

Il convenuto può tuttavia nei tre giorni successivi depositare la copia del ricorso a lui notificata, e gli eventuali documenti, e chiedere che sia delegato il giudice.

Se proponga domande riconvenzionali, deve notificarle al ricorrente nelle forme stabilite nell'art. 72.

Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non sia stato citato in persona propria, non compaia, il giudice dispone che sia rinnovata la notificazione del ricorso per l'udienza che fissa, ed alla quale rinvia la causa; nella nuova notificazione deve essere avvertito il convenuto che, non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.

Art. 93. Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni, ma avranno effetto le sentenze già pronunziate nel giudizio.

Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale, o far seguire la prova contraria, non può valersi di questo mezzo di prova.

In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all'art. 283 del Codice di procedura civile, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella attribuita ad un terzo.

Art. 94. Il ricorrente nel corso del giudizio contumaciale non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione.

Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande riconvenzionali, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.

Art. 95. Compinta l'istruttoria, sono presentate al giudice le conclusioni definitive, e questi rimette le parti ad udienza fissa del Tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale, e non soggetto a notificazione.

Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni, ma non sono ammesse dopo tale provvedimento a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese, eccetto che, verificandosi un intervento ai sensi dell'art. 89, il giudice con sua ordinanza riconosca la conseguente necessità o conve-

nienza di fissare un termine perentorio per la presentazione di conclusioni, aggiunte e documenti.

Art. 96. All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa.

Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

Art. 97. Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 a 360 del Codice di procedura civile.

La pubblicazione delle sentenze avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti.

Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze e delle sentenze definitive o incidentali, mediante consegna di copia integrale di esso nella forma stabilita per le notificazioni degli atti di citazione.

La notificazione è fatta al domicilio o residenza dichiarati ed eletti a norma dell'art. 77: al contumace va fatta mediante inserzione sul Foglio degli annunci legali della Provincia.

Al cancelliere che trasgredisca all'esatto adempimento di tale comunicazione sarà applicabile un'amenda da L. 500 a L. 1000.

Art. 98. Le spese del giudizio e gli onorari sono liquidati nella sentenza sulla nota che le parti, o i loro procuratori, devono unire agli atti.

In caso di omissione della nota, la liquidazione è fatta dal giudice delegato, con provvedimento non suscettibile di reclamo.

Le spese della liquidazione e della notificazione del provvedimento sono a carico della parte o del procuratore negligente.

I diritti di procuratore saranno determinati in base alla legge vigente.

L'onorario d'avvocato sarà fissato di volta in volta dal Tribunale o dal giudice delegato, tenendo presente l'importanza della causa.

Art. 99. Qualunque istanza è perentoria se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura.

Art. 100. Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento, fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto,

sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono la essenza dell'atto.

Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato, senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione, salvo il disposto del capoverso dell'art. 145 del Codice di procedura civile.

Art. 101. Gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore sono soggetti alla tassa di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi delle Corti di appello.

Per l'apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da scambiarsi fra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai tribunali ed alle Corti di appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata su cui sono scritti gli originali.

Art. 102. L'appello avverso le sentenze definitive dei tribunali delle acque pubbliche è proposto nel termine di giorni trenta dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell'art. 97, mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti articoli 72 a 74.

Il termine a comparire è quello stesso indicato nello art. 75.

Le sentenze emesse dai tribunali di primo grado per disporre atti di istruzione, o per risolvere contestazioni incidentali, e tutte le sentenze interlocutorie possono essere appellate soltanto con la sentenza definitiva.

Art. 103. Per i giudizi di appello innanzi al tribunale superiore delle acque pubbliche si osservano le forme indicate nei precedenti articoli.

Art. 104. I ricorsi al tribunale superiore delle acque pubbliche indicati nell'art. 70 devono essere notificati nei termini di cui all'ultimo capoverso dello stesso articolo tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce.

Art. 105. Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al tribunale superiore il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato, sotto pena di decadenza.

La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza, se dipende dall'impos-

sibilità di produrlo a causa del rifiuto dell'Amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'Amministrazione si fa constare con verbale di ufficiale giudiziario o di notaro, da depositarsi insieme col ricorso.

Art. 106. Il ricorso non ha affetto sospensivo. La esecuzione tuttavia dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ricorrente.

Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso, o mediante istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso, la istanza deve essere notificata agli interessati ed all'Amministrazione, i quali, nel termine, di giorni cinque da tale notifica, possono presentare istanze o memorie al giudice delegato. Prima che sia spirato tale termine non potrà pronunciarsi sulla domanda di sospensione.

Art. 107. Se il giudice delegato del tribunale superiore riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti e documenti: ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto, possono essere incaricati uno o più funzionari tecnici dello Stato.

Art. 108. Se il tribunale superiore riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorità amministrativa competente.

Se l'accoglie per altri motivi, annulla l'atto o il provvedimento, salvo ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, e nei casi di cui alla lettera b), dall'articolo 70, decide anche nel merito.

Art. 109. Le sentenze pronunciate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia, possono essere revocate dallo stesso tribunale sulla istanza della parte nei casi indicati nello art. 494 del Codice di procedura civile.

Possono eziandio essere revocate sulla domanda della parte le sentenze dei tribunali delle acque pubbliche,

scaduti i termini per appello, e nei casi indicati nei primi tre numeri dell'art. 494 del suddetto Codice.

Il termine per proporre la revocazione è di giorni trenta, con la decorrenza fissata dal capoverso dell'articolo 497 dello stesso Codice nei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza.

La revocazione è proposta con ricorso a termini dell'art. 72.

Art. 110. Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione: a) per incompetenza od eccesso di potere ai termini dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1877, n. 361; b) per violazione o falsa applicazione di legge a sensi del n. 3 dell'articolo 517 Codice di procedura civile, o se si verifichi la contrarietà prevista nel n. 8 dell'art. 517 medesimo.

Nei casi di annullamento a sensi della lettera b) la causa è rinviata allo stesso tribunale superiore delle acque pubbliche, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 111. Contro le decisioni del tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nello art. 70 è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 361.

Art. 112. Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del capo V, titolo V, libro I del Codice di procedura civile.

Le sentenze emesse dal tribunale superiore per disporre atti di istruzione, o per risolvere contestazioni incidentali e tutte le sentenze interlocutorie, possono essere impugnate soltanto con la sentenza definitiva.

I termini indicati nell'art. 518 del predetto Codice sono ridotti alla metà e decorrono dalla comunicazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'art. 97.

Art. 113. Tanto il ricorso per Cassazione ai sensi degli articoli 110 e 111 quanto l'istanza per revocazione di cui all'art. 109 devono essere preceduti, a pena di irreceivibilità, dal deposito della somma di lire cinquecento,

che sarà incamerata, ove il ricorso o l'istanza siano rigettati.

Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le disposizioni degli articoli 500 e 501 cod. proc. civ.

Art. 114. Per la rettificazione delle sentenze pronunziate dai tribunali delle acque pubbliche e dal tribunale superiore si osserva il disposto dell'art. 473, cod. di proc. civ.

La rettificazione può essere domandata anche nei casi previsti nei numeri 4, 5, 6 e 7 dell'art. 517 codice di procedura civile, oppure se sia stato violato l'art. 357 codice procedura civile o si sia ommesso uno dei requisiti indicati nei numeri 7, 8 e 9 dell'art. 360 del codice medesimo.

Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso, a norma dell'art. 72.

Art. 115. Sulla istanza delle parti può sempre essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei tribunali di prima istanza.

Le sentenze emesse dal tribunale superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell'art. 554 del cod. di proc. civ.; il ricorso per cassazione non ne sospende la esecuzione.

Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del cod. di proc. civ.

Art. 116. L'esecuzione delle decisioni emesse dal tribunale superiore sui ricorsi previsti dall'art. 70, si fa in via amministrativa eccetto che per la parte relativa alle spese.

L'estratto della decisione in forma esecutiva per la parte riguardante la condanna alle spese non potrà essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendosene menzione in fine dell'originale e dell'estratto. Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula stabilita dall'art. 556 del Codice di procedura civile.

Art. 117. Per le azioni possessorie previste dall'articolo 68 si applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabiliti dal Codice di procedura civile.

Art. 118. Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente capo si osserveranno le norme del Codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario approvati con i R.R. decreti 6 dicembre 1865, n. 2626, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in

quanto siano applicabili, nonché, nei ricorsi previsti nell'art. 70, le norme del titolo terzo capo secondo, del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, delle leggi sul Consiglio di Stato.

Art. 119. Le disposizioni del presente capo III entreranno in vigore col 1° gennaio 1920, e fino a quel giorno continueranno ad essere osservate, per la giurisdizione e per il provvedimento, le disposizioni del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e del regolamento di procedura approvato con decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1917, n. 85.

CAPO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 120. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto e del relativo regolamento, ove non sia altrimenti disposto sono punite con ammenda da L. 10 a L. 1000.

Art. 121. Sono applicabili alle materie contenute nel presente decreto le disposizioni degli articoli 376, 377, 378 e 379 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche n. 2248, allegato F.

Art. 122. Per tutte le contravvenzioni previste dal presente decreto e dal relativo regolamento l'azione penale si prescrive col decorso di due anni.

Art. 123. Agli effetti del presente decreto le piccole derivazioni ad uso agricolo, anche se godute da diversi utenti, costituiscono rispetto all'acqua pubblica da cui derivano, una utenza unica complessiva, e sono rappresentate secondo le norme regolanti il Consorzio o la comunione degli utenti.

Art. 124. La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, ove gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza, ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sarà, con provvedimento da emettersi entro un anno dalla domanda, su parere conforme del Consiglio superiore delle acque, prorogata fino al 31 gennaio 1977, ove si tratti di grandi derivazioni per forza motrice, e fino al 31 gennaio 1987, ove si tratti di grandi derivazioni per ogni altro uso.

Alle concessioni prorogate saranno applicabili tutte le disposizioni del presente decreto.

Art. 125. Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a) e b) dell' art. 1 del presente decreto avranno la durata massima stabilita nell' art. 21 per le varie specie di concessione, con la decorrenza dal 1° febbraio 1917.

Ad esse saranno applicabili le disposizioni degli articoli 22, 23 e 24.

Agli utenti contemplati nella lettera a) dell' art. 1 o a quelli che abbiano ottenuto il riconoscimento dell' uso trentennale in base agli articoli 1 e 24 della legge 10 agosto 1884, n. 2644, qualora il titolo o il decreto di riconoscimento non abbia un termine di durata, sarà rinnovata l' utenza a termini degli articoli 23 e 24, anche se si tratti di derivazione per forza motrice.

Art. 126. Il Governo del Re provvederà a dettare le norme per coordinare il presente decreto con le disposizioni seguenti:

a) legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche testo unico approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, e testo unico approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 969, e legge 8 aprile 1915 n. 508, sulla navigazione interna e sulla fluitazione;

b) testo unico approvato con R. decreto 28 febbraio 1886, n. 3732, sui Consorzi di irrigazione, e legge 2 febbraio 1888, n. 5192 sui Consorzi di derivazione ed uso delle acque a scopo industriale;

c) legge 31 marzo 1904, n. 140, concernente provvedimenti a favore della Basilicata; legge 25 giugno 1906, n. 255, contenente provvedimenti a favore delle Calabrie; legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e la silvicoltura;

d) legge 5 maggio 1907, n. 257, sul magistrato alle acque, per le provincie Venete e di Mantova;

e) testo unico approvato con R. decreto 21 marzo 1912, n. 442, sulla sistemazione idraulica forestale dei bacini montani;

f) le norme speciali sui canali demaniali.

Il Governo del Re detterà pure le altre disposizioni transitorie occorrenti.

Art. 127. Con regolamento da approvarsi, e da modificarsi, ove occorra, con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione del presente decreto.

Art. 128. Con l' entrata in vigore del presente decreto rimangono abrogati:

a) i decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, numero 1664, e 22 dicembre 1918, n. 2065, concernenti le derivazioni di acque pubbliche;

b) il decreto Luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807, col quale è stato prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l' andata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664;

c) i decreti Luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806 e 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664;

d) il decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, concernente provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali nonchè di opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche.

Art. 129. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, li 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI
PANTANO.
MORTARA.
TEDESCO.
SCHANZER.
DE VITO.
VISOCCHI.
FERRARIS.

Visto, *Il guardosigilli*: MORTARA.

CAV. BENIAMINO DOTT. TESAURO

VICE-INTENDENTE DI FINANZA

IL SISTEMA TRIBUTARIO DEL REGNO

SECONDA EDIZIONE

Prezzo L. 3,00

(N. 867 a)

Edizione diamante dei Codici

che può a buon diritto ritenersi la più piccola, la più elegante, la più ricca di materie, la più corretta, la più tascabile e la più leggibile ad occhio nudo:

Codice civile del Regno d'Italia, con le leggi modificatrici e complementari. — Rilegato in pelle ed oro — Formato millimetri 98×45 . . . L. 2,00

Codice di procedura civile del Regno d'Italia, con le leggi modificatrici e complementari. — Rilegato in pelle ed oro — Formato millimetri 98×45 . . . L. 2,00

Codice di commercio del regno d'Italia, con le leggi modificatrici e complementari. — Rileg. in pelle ed oro — Form. millim. 98×45 L. 2,00

Codice penale del Regno d'Italia, con le leggi modificatrici e complementari — Rilegato in pelle ed oro — Formato millimetri 98×45. L. 2,00

Codice di procedura penale del Regno d'Italia, con le leggi complementari — Rileg. in pelle ed oro — Formato mill. 98×45 L. 2.00

STUDIO LEGALE
dell'Avv.^{to} GIUSEPPE PIETROCOLA

[Direttore della BIBLIOTECA LEGALE]
[edita dalla Casa E. PIETROCOLA Succ. P. A. MOLINA]

NAPOLI - Via Salvator Rosa, 41 - Telef. 539

a) Dà **pareri** in materia civile, commerciale e fiscale.

In quest'ultima branca è in modo anche più particolare versato, onde trovasi in condizioni di dare avvisi non superficiali su quanto attiene all'applicazione sia delle leggi generali di **imposte dirette** (ricchezza mobile, terreni, fabbricati, e quella sui **PROFITTI DI GUERRA** di recente attuazione) e di **imposte indirette** (registro, successione, bollo, negoziazione, circolazione, concessioni governative, imposte di produzione, diritti di confine), sia delle leggi speciali per le provincie del Mezzogiorno.

b) **Assiste**, tutelandone efficacemente gl'interessi, i contribuenti nel confronto col Fisco, in tutti gli atti che loro incombono (denunzie di successione e contesti per pretese omissioni, giudizi speciali di stima per valutazione d'immobili, denunzie di redditi, sgravii, rimborsi, ed in tutte le pratiche amministrative da esperirsi nell'applicazione delle leggi fiscali.

c) Assume il **patrocinio** e la rappresentanza nelle cause di natura civile, commerciale e fiscale avanti le autorità giudiziarie ed amministrative di Napoli e di Roma (Tribunali, Corti d'appello e di cassazione, Uffici amministrativi provinciali, Corte dei conti, Consiglio di Stato, Commissione centrale per le imposte dirette).

d) Si occupa di qualsiasi altra pratica d'indole legale presso le predette autorità.

Consultazioni: nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 8 alle ore 12.

NAPOLI-CASA EDITRICE E. PIETROCOLLA SUCC. P. A. MOLINA-NAPOLI

NUOVO CODICE PENALE

PER IL

REGNO D'ITALIA

APPROVATO

con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6138

CON L'AGGIUNTA

della legge 2 luglio 1908, n. 819
e del R. decreto 8 novembre 1908, n. 665

Prezzo Cent. 30

(N. 78)

REGOLAMENTO GENERALE

DEL

BANCO DI NAPOLI

APPROVATO

con Regio decreto 2 agosto 1908, n. 529

Prezzo Cent. 60

(N. 929)

15.4.26

Eccellenza,

Le domande 14/7/1923 e 11/8/1925 dell'Azienda Elettrica Crespi per ampliamento della derivazione Lago Nero-Aviasco sono incompatibili con due domande della Società Ind.Riunite Filati per derivazione dall'alto Oglio, sulle quali sono stati chiesti chiarimenti all'Ufficio del Genio Civile. Nell'esame che ne farà il Consiglio Superiore potrà giovare alla Crespi una dichiarazione con la quale essa faccia intendere di essere disposta a rinunciare alla causa per la cancellazione del lago Nero dall'elenco delle acque pubbliche.

Per l'impianto di Gromo l'Azienda Crespi ha fatto opposizione al sovralzamento della diga chiesto dalla S.I.R.F. con istanza 28/2/1925. Il consiglio Superiore si pronunzierà presò sull'opposizione.

In seguito all'avvenuto accordo tra la Crespi e la S.I.R.F. è stata disposta la redazione in bollo del disciplinare per varianti all'impianto del Gandelino chieste dalla S.I.R.F.

Per la sovvenzione governativa sugli impianti devono essere riprodotte le relative domande con la prova dell'avanzamento dei lavori, a termini del R.D. 17 settembre 1925 N.1852.

Sulle richieste di sussidio per le linee elettriche sarà provveduto al più presto.

Devoti ossequi

A S.E.

l'Avv. J.VANON BONOMI

Via Convertite 21 - ROMA -

Avv. GIAN LUCA ZANETTI

MILANO (13)

VIA PALESTRO N. 12

Telefono 20-863

Milano 24/4/1926

IN ROMA:

VIA DELLE CONVERTITE, 21

Telefono 95-40

A

S.E. l'on. Avv. Ivano Bonomi

ROMA

Via Convertite 21

Crespi=Lago Nero

Abbiamo dato notizia alla cliente delle informazioni ultimamente trasmesseci.

Le rimettiamo ora, qui acclusa, la memoria presentata dalla cliente all'Ufficio del Genio Civile di Bergamo per l'eventuale transazione; affinché Ella possa tenerne presente il contenuto nel seguito della pratica costi.

Con osservanza

G. L. Zanetti

1 allegato

Avv. GIAN LUCA ZANETTI
MILANO
XCOPIA Zanetti, N. 48
Telefono 20-863
via Palestro 12

Bagolino, 22 Aprile 1926.

Caro Bonomi,

Ho ricevuto quassù il tuo promemoria per l'azienda Crespi, e ti ringrazio.

Ho scritto subito a Bonola, a Milano, perchè ne informasse - naturalmente omettendo la fonte del tuo informatore - la cliente e perchè ti mandassero subito a Roma una copia del promemoria presentato sulla questione dall'azienda Crespi in questi ultimi giorni all'ufficio del Genio Civile di Bergamo.

Sono in pena per le questioni del Lago d'Idro. La controparte mi ha avvertito da moltissimi giorni che essa è già in possesso della sentenza del Tribunale delle Acque a noi pienamente sfavorevole. E' vero? Che cosa è successo? Come devo regolarli?

Coi più cordiali saluti a te ed a Corsetti, e con preghiera di informarmi subito di tutto.

Aff.

Zanetti

Bergamo, li 14 aprile 1926

Onorevole UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI

B E R G A M O

per l'Eccelso MINISTERO dei LL.PP.

R O M A

In relazione agli scambi di vedute intercorse e alla delineatasi possibilità di una amichevole sistemazione della vertenza pendente innanzi al Tribunale delle acque di Milano circa la pretesa demanialità del Lago Nero e degli altri piccoli laghi nella proprietà Crespi, ben volentieri consentiamo a meglio precisare quali potrebbero essere, a nostro avviso, le condizioni dall'eventuale transazione.=

E' superfluo premetter che dall'una e dall'altra parte si tratta esclusivamente in via transattiva, nel comune desiderio di appianare una divergenza, senza alcun pregiudizio quindi, delle reciproche ragioni ed azioni, per il caso che le proposte fatte non fossero accettate.=

Per parte nostra, in ispecie, manteniamo sempre la ferma convinzione che non possa essere disconosciuta la proprietà privata dei piccoli laghi in questione, ripetutamente affermata del resto non soltanto da tecnici estranei, ma anche dal locale Ufficio del Genio Civile.= E senza richiamare qui tutti i distinti argomenti dimostrativi e confermativi, d'altronde più che noti, sommariamente ricordiamo la proprietà privata (Crespi) non solo delle cavità laquali, ma di tutto il bacino imbrifero, l'esiguità delbacino stesso assolutamente privo di ghiacciai e fin anche di nevai perenni, le modestissime dimensioni dei laghi, la loro ubicazione in montagna alta, sterile, e pressochè inaccessa, la scarsità e irregolarità della loro ali-

mentazione, il ridottissimo e incostante loro contributo a quello che diviene più oltre il torrente Goglio, le opere da noi eseguite a tutte nostre spese per l'ampiamiento dei laghi stessi, e per renderli atti a servire da serbatoi stagionali.

Tuttavia noi saremmo disposti a rinunciare, transattivamente, a rivendicare la proprietà privata dei laghi alle condizioni qui di seguito esposte; condizioni che solo in parte = è bene notarlo = costituiscono concessioni, essendo per tutto il resto diritti già a noi spettanti, anche se da parte dell'On. Amministrazione dello Stato se ne è finora ritardata la concreta attuazione. =

CONDIZIONI

A = Per l'impianto di Aviasco (Decreto 16 Ottobre 1919)

Si chiede che la durata della concessione della derivazione del Lago Iseo e altri laghi minori venga stabilita in anni sessanta a partire dalla data del decreto di concessione 16 Ottobre 1919 in luogo di anni cinquanta dall'autorizzazione provvisoria dell'esecuzione delle opere 5 agosto 1918 = Tale domanda è da noi fatta in conformità a quanto portato dall'art. 21 del R. Decreto Legge N. 2161 ^{9 ottobre 1919} che autorizza per le grandi derivazioni una durata di concessione fino ad anni sessanta. =

B = PER L'IMPIANTO DI GROMO (Decreto 23 Giugno 1902) =

I = Si chiede che venga riservata all'Azienda Elettrica Crespì la proprietà nell'utilizzazione delle acque accumulate nei serbatoi della zona contestata di Aviasco specialmente nei riguardi dell'impianto inferiore di Gromo, che venga di conseguenza accordata all'Azienda Crespì la concessione di aumento di potenza di detto impianto di Gromo sendondo la domanda 14 Luglio 1923 o secondo quella maggiore portata ritenuta ammissibile dai competenti Uffici e ciò per una durata di anni sessanta, a partire dalla data del nuovo decreto da emettersi per questa derivazione.

Tale domanda ha la sua ovvia giustificazione in varie ragioni delle quali non potrà sfuggire ai competenti Uffici la completa fondatezza e cioè:

A = Dato che trattasi di acque ritenute da una delle parti contendenti di diritto privato, e dell'altra delle parti invece di diritto pubblico, sembra equo che mentre l'Azienda Elettrica Crespi, rinuncia in via transattiva ai propri diritti di privata proprietà, la Amministrazione dello Stato consenta pure transattivamente ad applicare nei riguardi di tali acque il dispositivo dell'art. 5° della legge 9 ottobre 1919 escludendo qualsiasi altro richiedente dall'utilizzazione di tali acque dato che ciò non arreca danno alcuno all'economia dello Stato essendo dette acque già state richieste in uso dalla Azienda Crespi colla sopra citata domanda 14 luglio 1923.

b) Come già comunicato con nota 1° luglio 1925 indirizzata all'Ecc. Ministero dei LL.PP. la Azienda Crespi ha già eseguiti sull'impianto di Gromo le opere per la utilizzazione della quantità di acqua domandata in aumento e installato il relativo macchinario idraulico ed elettrico per la maggiore utilizzazione (n. 3 gruppi da 1100 HP= effett. cad. e n. 1 da 2250 HP effett. pari a complessivi HP= nominali 7400), e ciò basandosi sul disposto del disciplinare 23 giugno 1919 n. 20 di rep. della concessione di derivazione del Lago Nero, il quale fa obbligo alla Ditta Crespi di utilizzare anche sul salto inferiore di Gromo la maggiore portata derivante dalla accumulazione d'acqua nel lago Nero ed eventualmente negli altri laghi minori (art. 10 del disciplinare).

c) Le costose opere di sbarramento dei Laghi vennero eseguite dall'Azienda Crespi non solo per la utilizzazione diretta del salto dei Laghi stessi e la prese del suo canale di Gromo, ma anche per usufruire la maggiore portata sul salto inferiore dell'esistente impianto di Gromo e per la regolarizzazione dei deflussi di detto impianto che nell'inverno scendono a meno

di moduli 1 1/2 al secondo. Sarebbe pertanto inique e contrario ad ogni buon diritto che fosse impedito alla Azienda Crespi di trar vantaggio dalle opere da essa eseguite con tanto grave sacrificio finanziario, per favorire invece altra Ditta concorrente.

Ed è fortemente a temersi che due impianti paralleli concorrenti sullo stesso tronco di fiume abbiano a provocare contestazioni gravissime per la divisione delle acque, perchè la Ditta Crespi non potrà consentire in corso di causa che le acque che essa sostiene di proprietà privata possano essere utilizzate da altri derivatori prima della loro immissione nel fiume/

2°- Si chiede che venga ^{con} sentito alla Azienda Crespi di utilizzare sull'impianto del Gromo in modo discontinuo, e pur con quelle cautele che i competenti Uffici vorranno fissare, l'acqua derivata dal fiume col canale di Valgoglio in modo di accumulare nelle ore nottarne e di riposo del bacino di carico di Mazzocca già sufficientemente capace l'acqua che per mancato ritiro di energia da parte dell'utenza dovrebbe scaricarsi inutilizzata.

Tale funzionamento convenientemente disciplinato arrecherà indubbio vantaggio anche all'impianto immediatamente inferiore esistente sul Goglio, mentre non potrà avere una apprezzabile influenza sugli impianti derivati dal Serio nel quale il Goglio confluisce, data la grande preponderanza della portata del Serio in confronto a quella del Goglio.

C- PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA DALLE VALLI PAGHEROLA E AVIASCA (domanda 11 agosto 1925).

Si chiede che venga accordata alla Azienda Crespi la concessione di derivazione dalle valli Pagherola e Aviasca per la raccolta delle acque in esse scorrenti nel bacino del lago Nero e la loro utilizzazione nell'impianto di Aviasco. Detta domanda di derivazione venne inoltrata dalla Ditta Crespi per uniformità a quanto venne già fatto per la derivazione dal Lago Nero, sebbene non ve ne fosse necessità. Tali Vallette infatti non solo non figurano nell'elenco delle acque pubbliche, ma per tutto il bacino imbrifero interessante la derivazione richie-

sta e le opere relative di derivazione si svolgono nella proprietà privata Crespi, e quindi devono essere considerate di diritto privato. La Ditta Crespi al riguardo non potrà a meno di opporsi a che altre ditte possano derivare acque che essa ritiene assolutamente privata.

Si allega all'uopo copia della carta topografica degli impianti Crespi ove risultano i limiti della proprietà della Ditta, che già del resto specificatamente appaiono nel disegno del bacino imbrifero del Goglio allegato al progetto di esecuzione dell'impianto di Aviasco al n. 1598-919 dell'Ufficio del Genio Civile in data 23 giugno 1919.

**D- PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA VALLE SANGUIGNA CON SERBATOIO ARTIFICIALE
-DOMANDA II Agosto 1925-**

Si chiede che venga accordato alla Azienda Crespi la concessione di derivazione come al progetto allegato alla domanda, progetto che rappresenta a nostro avviso la più razionale utilizzazione industriale del bacino della Val Sanguigna confluyente del Goglio in corrispondenza della sua centrale di Aviasco.

Tale impianto è economicamente possibile solo nel caso che colla sua portata regolarizzata contribuisca con quella del lago Nero all'aumento dei deflussi di magra del sottostante impianto di Gromo, non potendo tale complesso di impianti essere razionalmente sfruttato che da un unico concessionario che integri e compensi le energie fornite dai vari impianti nei singoli periodi dell'anno.

E- PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI LEGGE-SUBBIDI ED ESONERI DELL'IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUI FABBRICATI AGLI IMPIANTI-

I°- Si chiede che vengano accordati i sussidi previsti dai R. Decreti 2 ottobre 1919 e 17 settembre 1925 di L. 40.- per ogni HP nominale medio prodotto e per anni quindici a partire dall'effettiva entrata in funzione degli impianti, nonché l'esenzione sino all'anno 1940 dalle imposte e sovrainposte sui fabbricati inservienti ad officina di produzione e trasformazione dell'energia e ciò:

a) per l'impianto di derivazione dal lago Nero secondo i dati risultanti dalla domanda di richiesta sussidi in data 29 dicembre 1925

b) per l'impianto di derivazione dal Serio a Fiumenero con centrale a Gandellino

secondo i dati della domanda 30 dicembre 1925.

c) per l'aumento di portata dell'impianto di derivazione dal Goglio con centrale a Gromo secondo i dati della domanda 31 dicembre 1925

2°- Si chiede che vengano corrisposte le sovvenzioni previste all'art.9 del R. D.2 ottobre 1919 di L.O.15 per ogni chilogramma di rame impiegato nelle condutture regolarmente concesse e di cui ai collaudi in data 17 maggio 1921 e 28 giugno 1921- 21 luglio 1921

F- Si chiede che venga concesso l'esonero dei canoni governativi stabiliti dall'art.26 della legge 9 ottobre 1919 per le derivazioni che interessano le acque ritenute dalla Ditta Crespi di privata proprietà e precisamente per la derivazione del lago Nero e minori e per l'aumento di potenza del primitivo impianto di Gromo in seguito all'esecuzione delle opere di sbarramento e di regolazione.

La Ditta scrivente, che già da tempo ha dato prova di saper rapidamente e con larghezza di visione nei criteri tecnici eseguire impianti idroelettrici per l'alimentazione delle sue importantissimi allacciamenti utenze numerose delle provincie di Bergamo e di Brescia, e che si appresta ad ampliare ancora detti impianti per far fronte alle sempre crescenti richieste di energia della propria zona, confida che le equie condizioni qui sopra esposte che contemplano il più razionale e completo sfruttamento di tutto il bacino del Goglio vengano prese nella dovuta considerazione e valgano a condurre alla definizione di una annosa pendenza. La Ditta rimane a disposizione dell'Ecc.ma Ministero per ogni ulteriore eventuale chiarimento o trattativa.

Col massimo ossequio

A = PER L'IMPIANTO DI AVIASCO (Decreto 16/10/1919)

- 1º - La durata della concessione della derivazione dal Lago Nero e minori venga riconosciuta per anni 60 a partire dalla data del Decreto di concessione 16 Ottobre 1919 in luogo di anni 50 dell'autorizzazione provvisoria alla esecuzione delle opere 5 Agosto 1918. =
- 2º - Sia concessa nel più breve tempopossibile l'approvazione delle opere eseguite per lo sbarramento dei Laghi, e l'esercizio dell'impianto di Aviasco come risulta dalla descrizione 8 Marzo 1924 a firma Ing. Piero Carminati e il conseguente aumento di potenza come a richiesta 16 Marzo 1921. =
- 3º - Vengano accordate le agevolazioni di legge sull'impianto e corrisposto il sussidio di L. 40,- per ogni HP-nominale medio prodotto a partire dalla messa in esercizio dell'impianto, come all'art. 1 del Decreto Reale 2 Ottobre 1919 N° 1995. =
- 4º - Venga accordate l'esonero dell'imposta e sovraimposta sui fabbricati inerenti all'impianto come all'art. 4 del Decreto Reale 2 Ottobre 1919 n° 1995. =
- 5º - Sia concesso l'esonero dei canoni per la derivazione primitiva e per quella di aumento di potenza dell'impianto. =

B = PER L'IMPIANTO DI GROMO (Decreto 23 Giugno 1902)

- 6º - Venga riconosciuto l'aumento di potenza dell'inferiore impianto di Valgoglio secondo la domanda 14 Luglio 1923 per una concessione di anni

60 a partire dalla data del nuovo Decreto da smettersi per questa derivazione. =

- 7? - Venga accordato il sussidio di L. 40,- per ogni HP-nominale medio risultante dalla differenza tra la potenza concessa con Decreto 23 Giugno 1902 della derivazione di Valgoglio e quella risultante dalla nuova domanda 14 Luglio 1923. =
- 8? - Venga accordato l'esonero dell'imposta e sovrainposta sull'ampliamento dei fabbricati dell'impianto di derivazione di Valgoglio per ottenere l'aumento di potenza come a domanda 14 Luglio 1923. =
- 9? - Venga accordato l'esonero dei maggiori canoni dovuti per l'aumento di potenza dell'impianto di Valgoglio, aumento creato con la esecuzione dei bacini di ritenuta dei laghi di Aviasco come a domanda 14 Luglio 1923
- 10? - Venga accordato nei soli periodi di magra la erogazione discontinua dell'acqua derivata col canale di Valgoglio in modo da accumulare nelle ore notturne e di riposo a mezzogiorno l'acqua che dovrebbe scaricarsi inutilizzata come a domanda 14 Luglio 1923. =

C = PER L IMPIANTO DI GANDELLINO (Decreto 11/7/1918)
=====

- 11? - Vengano accordate le agevolazioni di legge (domandate il 17 Marzo 1921) sull'impianto e corrisposto il sussidio di L. 40,- per HP. nominale medio prodotto a partire dalla messa in esercizio dell'impianto come all'art. 1 del Decreto Reale 2 Ottobre 1919 N? 1995. =
- 12? - Venga accordato l'esonero dell'imposta e sovrinposta sui fabbricati inerenti all'impianto come all'art. 4 del Decreto Reale 2 Ottobre 1919 N? 1995. =

D = PER LE LINEE ELETTRICHE (Decreti 17/5-28/6-21/7/21)
=====

138 - Vengano assegnate le sovvenzioni di legge e corrisposto il sussidio di L. 0,15 per ogni Kg. di rame impiegato nella condotta come all'art. 9 del Decreto Reale 2 Ottobre 1919 n° 1995. =